



## **Fondo Pensione Eurofer**

**Fondo Pensione Nazionale a capitalizzazione  
per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato**

***REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLA  
PARTECIPAZIONE AL FONDO DEI SOGGETTI FISCALMENTE  
A CARICO***

## **ARTICOLO 1 – OGGETTO**

### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 5, comma 9, dello Statuto in materia di adesione al Fondo e della relativa contribuzione dei soggetti fiscalmente a carico dei dipendenti dalle Società aderenti al Fondo e iscritti allo stesso.

Sono considerati soggetti fiscalmente a carico quelli individuati dalla disciplina tributaria vigente alla data della domanda di iscrizione.

## **ARTICOLO 2 – ADESIONE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO**

**2.1** – L'adesione al Fondo Pensione Eurofer dei soggetti fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all'adesione del lavoratore, ovvero in un momento successivo. La condizione di soggetto fiscalmente a carico dell'iscritto al fondo deve sussistere all'atto dell'iscrizione del soggetto stesso: la posizione individuale in tal modo attivata è autonoma e distinta da quella dell'iscritto principale.

**2.2** – Ai fini dell'iscrizione a Eurofer di un soggetto fiscalmente a carico deve essere utilizzato l'apposito modulo "Modulo di adesione per i soggetti fiscalmente a carico del lavoratore aderente", reperibile sul sito del Fondo Pensione Eurofer –[www.fondoeurofer.it](http://www.fondoeurofer.it), debitamente compilato in tutte le sue parti.

**2.3** – Il modulo deve essere sottoscritto sia dal lavoratore aderente a Eurofer sia dal soggetto fiscalmente a carico. Se quest'ultimo è minorenne o legalmente incapace, dovrà essere apposta separata sottoscrizione dal genitore esercente la patria potestà o dal legale rappresentante/tutore, anche se coincidente con il lavoratore.

**2.4** – I soggetti fiscalmente a carico che abbiano aderito al Fondo con le modalità che precedono, godono delle prerogative individuali previste dalla legge e dallo Statuto, in quanto compatibili con la peculiarità della loro iscrizione.

## **ARTICOLO 3 – FORME E IMPORTI DELLA CONTRIBUZIONE**

**3.1** – L'importo della contribuzione e le scadenze dei versamenti in favore dei soggetti fiscalmente a carico - direttamente effettuati dal lavoratore, dal genitore diverso dall'aderente o, nei casi consentiti dal Regolamento, dallo stesso soggetto fiscalmente a carico - sono liberamente stabiliti all'atto dei versamenti stessi tenendo conto del massimale di deducibilità fiscale.

Per le modalità di versamento e di investimento della contribuzione si applicano i successivi artt. 4 e 5. L'iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico non comporta alcun obbligo contributivo aggiuntivo a carico del datore di lavoro.

L'entità degli importi, le scadenze dei versamenti, le modalità di versamento e la scelta del comparto di investimento della contribuzione in favore dei soggetti fiscalmente a carico, non comportano alcun obbligo a carico del datore di lavoro.

**3.2** – Il soggetto fiscalmente a carico può alimentare la propria posizione individuale mediante contributi volontari provenienti dal proprio patrimonio. Se minore o legalmente incapace, i relativi bonifici saranno effettuati a suo nome dal legale rappresentante, anche se quest'ultimo coincida con il lavoratore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Per le modalità di versamento e di investimento della contribuzione si applicano i successivi artt. 4 e 5.

#### **ARTICOLO 4 – MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE**

**4.1** - Il lavoratore che intenda effettuare i versamenti contributivi a favore del soggetto fiscalmente a carico, o il soggetto fiscalmente a carico (se minore o legalmente incapace tramite i suoi rappresentanti legali), deve inviare al Fondo, in occasione di ogni versamento, il modulo "Contribuzione per i soggetti fiscalmente a carico", reperibile sul sito internet del Fondo [www.fondoeurofer.it](http://www.fondoeurofer.it), indicando la misura del contributo.

**4.2** - I versamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario seguendo le istruzioni pubblicate sul sito [www.fondoeurofer.it](http://www.fondoeurofer.it).

Copia dell'ordine di bonifico effettuato deve essere inviata, unitamente al modulo di cui al punto 4.1, al Fondo. In mancanza di invio del modulo e dell'allegata copia del bonifico non sarà possibile procedere con l'investimento delle somme sulla posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico.

#### **ARTICOLO 5 – INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI**

**5.1** - I contributi saranno investiti nel comparto che verrà indicato nel modulo di cui all'art. 2.2., e in mancanza di indicazione nel comparto Garantito. E' facoltà del soggetto fiscalmente a carico modificare successivamente linea di investimento (switch), alle stesse condizioni e modalità previste per i lavoratori iscritti al Fondo. Se minore o legalmente incapace, tale decisione sarà presa a suo nome dal legale rappresentante, anche se quest'ultimo coincida con il lavoratore.

**5.2** - Il Fondo Pensione procede all'investimento dei versamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente articolo 4 solo a seguito dell'avvenuta ricezione da parte dell'aderente, entro il giorno 16 del mese del bonifico, del modulo "Contribuzione per i soggetti fiscalmente a carico" con allegata copia dell'ordine del bonifico effettuato.

Il mancato riconoscimento del versamento a causa dell'inesatta compilazione del campo causale secondo le istruzioni presenti sul sito web del Fondo di cui all'art. 4.2, nonché il mancato invio del predetto modulo e/o la sua inesatta compilazione e/o la mancata ricezione della copia del bonifico non consentiranno al Fondo la valorizzazione dei versamenti ricevuti. In tale ipotesi, i versamenti potranno esser investiti con il primo valore quota successivo alla risoluzione delle predette anomalie contributive.

**5.3** – I bonifici di versamento contributivo in favore del soggetto fiscalmente a carico che dovessero pervenire al Fondo Pensione oltre il termine stabilito, in assenza di anomalie, saranno investiti con il valore quota del mese successivo.

#### **ARTICOLO 6 – PRESTAZIONI**

I soggetti fiscalmente a carico che abbiano aderito al Fondo con le modalità che precedono possono accedere alle prestazioni previste dalle norme legislative e statutarie con le seguenti limitazioni:

- l'erogazione di anticipazioni di cui all'articolo 13 dello Statuto (spese sanitarie, acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione, ulteriori esigenze), in caso di fiscalmente a carico minorenni o sottoposti a tutela, è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 c.c.;

- il riscatto della posizione in base alle causali previste dall'articolo 12 dello Statuto è permesso al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005;
- non è ammesso il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 252/2005.

#### **ARTICOLO 7— PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE ASSOCIATO**

**7.1**– Nel caso in cui il lavoratore aderente, cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato, perda i requisiti di partecipazione a Eurofer, non è consentito il riscatto della posizione del fiscalmente a carico.

E' ammessa la possibilità che il lavoratore iscritto principale, uscito dal fondo, continui a finanziare la posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico.

E' altresì data facoltà al soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace di agire, di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari, con le modalità di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, ovvero di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di ulteriori contribuzioni, ovvero di trasferirla ad altro fondo secondo la normativa vigente.

Nel caso in cui il lavoratore associato, cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato, richieda la prestazione pensionistica, in capitale o rendita, il soggetto fiscalmente a carico può mantenere presso il Fondo la propria posizione individuale.

Nel caso di premorienza del lavoratore associato, cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato, quest'ultimo può mantenere presso il Fondo la propria posizione individuale.

**7.2** – Per le modalità di versamento e investimento della contribuzione si applicano i precedenti artt. 4 e 5.

#### **ARTICOLO 8— PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO**

**8.1** – Nel caso in cui il soggetto interessato perda la qualifica di fiscalmente a carico del lavoratore aderente, quest'ultimo dovrà comunicare al Fondo tale circostanza entro trenta giorni da quando ne ha avuto percezione e non potrà più effettuare versamenti in favore dell'interessato.

**8.2.** - Il soggetto non più fiscalmente a carico ha tuttavia la facoltà di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari ovvero di mantenerla anche in assenza di contribuzione, ovvero, sussistendo i requisiti previsti di trasferirla ad altra forma pensionistica. Nel caso si tratti di soggetto minorenni o legalmente incapace, i versamenti devono essere effettuati dai legali rappresentanti.

**8.3** – Per le modalità di versamento e investimento della contribuzione si applicano gli artt. 4 e 5.

#### **ARTICOLO 9— SPESE GRAVANTI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE SUL FISCALMENTE A CARICO**

**9.1** – Dalla contribuzione del soggetto fiscalmente a carico è prelevata una quota associativa, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, a copertura delle spese amministrative nella misura e con le modalità previste per gli altri

aderenti al Fondo Pensione. Il prelievo viene effettuato in occasione del primo versamento corrisposto nell'anno.

**9.2** – Il valore quota assegnato mensilmente è al netto delle spese sostenute per la gestione finanziaria del patrimonio.

**9.3** – Dall'ammontare delle erogazioni – anticipazioni, riscatti, prestazioni pensionistiche - può essere prelevato, qualora previsto per gli altri aderenti, un importo a copertura delle spese amministrative inerenti l'esecuzione delle relative pratiche.

**9.4** –La quota d'iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico è pari a 2.58 € dovuti dal lavoratore aderente. Nulla è dovuto da parte del datore di lavoro.

#### **ARTICOLO 10 – DOCUMENTAZIONE FISCALE**

**10.1** – Il Fondo, entro il 31 marzo dell'anno successivo, invia al lavoratore iscritto che abbia effettuato versamenti contributivi a favore del familiare fiscalmente a carico, nonché ai soggetti fiscalmente a carico (o ex fiscalmente a carico) che abbiano effettuato versamenti volontari, idonea dichiarazione.

#### **ARTICOLO 11 – ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI VOTO E DA CARICHE ASSOCIATIVE**

**11.1** – I soggetti fiscalmente a carico o ex fiscalmente a carico iscritti al Fondo Eurofer, ai sensi delle disposizioni che precedono, non partecipano all'elezione degli organi del Fondo Pensione, né possono ricoprire la carica di Delegato all'assemblea o di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale del Fondo.

**MODULI DA UTILIZZARE** presenti sul sito internet del Fondo [www.fondoeurofer.it](http://www.fondoeurofer.it) :

- Adesione soggetti fiscalmente a carico del lavoratore aderente
- Contribuzione per i soggetti fiscalmente a carico

